

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5808 R	15 novembre 2006	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 4 luglio 2006 riguardante la modifica della legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri

1. PREMESSA

Il messaggio del Consiglio di Stato no. 5808 si occupa della problematica dell'autorità giudiziaria prevista dalla Legge sulle misure coercitive chiamata a pronunciarsi sulla validità della carcerazione amministrativa nei confronti di stranieri astretti all'allontanamento. In questo contesto si propongono:

- degli emendamenti agli artt. 4 e 27 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri del 17 aprile 1997 LALMC);
- l'abrogazione dell'art. 31 e del cpv. 2 dell'art. 32 della citata legge.

2. ANTEFATTI

Nel messaggio no. 4598 del 20 novembre 1996 concernente la proposta di legge di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive il Consiglio di Stato indicava che *"le attribuzioni conferite dalla legge al Giudice delle misure coercitive avrebbero dovuto essere assolve da un'autorità giudiziaria disgiunta da quella del Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR)"*. La giurisprudenza del Tribunale federale e della dottrina giuridica ritenevano e ritengono *"inammissibile l'esercizio delle attribuzioni del Giudice delle misure coercitive da parte di un'autorità penale"*. La verifica da parte di un'autorità penale, precisava il messaggio del Consiglio di Stato, non *"si presta ad essere rispettosa dei dettami stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)"*.

La Commissione della legislazione dapprima e il Gran Consiglio poi hanno comunque ritenuto tutto sommato compatibile affidare al GIAR le competenze del Giudice delle misure coercitive. E ciò sulla base della considerazione che il GIAR non era e non è un giudice istruttore che svolge principalmente attività inquirente, per cui non si poteva parlare di incompatibilità.

Il Tribunale amministrativo chiamato a pronunciarsi su un caso riguardante un richiedente l'asilo ha però annullato una sentenza del GIAR di convalida della carcerazione amministrativa adottata nei confronti dell'asilante in questione. Questo perché secondo il TRAM non erano date le garanzie di indipendenza e imparzialità sancite dalla CEDU.

La decisione del TRAM impone di conseguenza una modifica della situazione anche per evitare una situazione di paralisi del sistema di applicazione delle misure coercitive.

3. LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO

In questa ottica il Consiglio di Stato propone:

- 1) di conferire le attribuzioni del Giudice delle misure coercitive a un giudice con due sostituti del Tribunale di appello, non membri dei tribunali penali cantonali, nominati dallo stesso per un periodo di due anni (modifica dell'art. 4 cpv. 1 e 2 della LALMC);
- 2) di estendere alle 96 ore successive all'ordine di carcerazione l'esame della legalità e dell'adeguatezza della relativa decisione sottoposta al suo esame. Questo per tener conto del fatto che i giudici interessati secondo *"l'organizzazione interna ... e la natura civile o di diritto pubblico non sono operativi nei periodi e nei giorni festivi"*;
- 3) nell'intento di sgravare di oneri il Tribunale amministrativo si propone di abrogare gli attuali art. 31 e cpv. 2 dell'art. 32 LALMC che prevedono la possibilità di impugnare la decisione del Giudice delle misure coercitive davanti allo stesso. Resta riservata *"la facoltà di impugnare le decisioni dell'unica istanza cantonale al Tribunale federale per il tramite del ricorso di diritto amministrativo"*, conformemente a quanto prospetta l'art. 98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

4. CONCLUSIONI

Concludendo appare chiaro che le modifiche proposte si giustificano in considerazione dell'impasse in cui il sistema di applicazione delle misure coercitive è venuto a trovarsi dopo la decisione del Tram.

La Commissione alla luce di quanto richiamato sopra decide **di entrare in materia e approvare i singoli articoli modificati.**

Per la Commissione della legislazione:

Werner Carobbio, relatore
Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià -
Duca Widmer - Fiori - Ghisletta D. -
Jelmini - Marzorini - Mellini -
Menghetti - Pantani - Pedrazzini -
Pini - Quadri - Vitta